Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 98 del 28 aprile 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 104

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti concernenti la chiusura della gestione liquidatoria di alcune Casse mutue provinciali di malattia.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

DECRETO 18 aprile 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 419.931,74 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 419.931,74.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MN (2009/44)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		419.931,74	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	419.931,74
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	3.657.587,92			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	3.237.656,18			

Il Dirigente
(dott. Tommaso Correra)

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MN (2009/44)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**50.719,41**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**13.681,36**
- SPESE LEGALI	2.444,65		- PROVENTI VARI	13.681,36	
- SPESE POSTALIE BANCARIE	0,21		**SOPRAVVENIENZEATTIVE**		**1.876,99**
- ONORARI A PROFESSIONISTI	2.209,94		- INTERESSI ATTIVISU C/C BANCARIO	1.876,99	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	3.553,11		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**3.528.380,08**
- RITENUTE IRPEF	8.570,10		- ACCERTAMENTOMINORI DEBITI	345,09	
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	683,38		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	193.102,06	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,49		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	11.331,06	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MN (2009/44)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.490.493,88
- SPESE VARIE	61,79		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	817.965,55
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**4.130,93**	- MINOR ONERI PER INDENNITA' ANZIANITA' EX DIPENDENTI ENTI SOPRESSI	15.142,44
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	4.130,93			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**251.431,91**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	251.431,91			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MN (2009/44)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	306.282,25		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	3.237.656,18		
TOTALE A PAREGGIO	3.543.938,43	TOTALE RICAVI	3.543.938,43

Il Dirigente
(Dott. Tommaso Correra)

DECRETO 13 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Aosta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Aosta;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 10.567,99;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Aosta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 10.567,99.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 10.567,99 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

CASSA MUTUA COLDIRETTI **AOSTA** (2009/04)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
		Netto di liquidazione		10.567,99
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n.2368 (capo X)	10.567,99			
		Disavanzo alle consegne	987.103,79	
		Avanzo di liquidazione	997.671,78	

Il Dirigente
(dott. Luciano Romadori)

CASSA MUTUA COLDIRETTI **AOSTA** (2009/04)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE		RENDITE E PROFITTI	
Insussistenze di attivita'	88.803,07	Insussistenze di passivita'	1.124.720,57
Sopravvenienze passive	39.427,31	Sopravvenienze attive	1.181,59
Totale spese e perdite	128.230,38		
Avanzo di liquidazione	997.671,78		
Totale a pareggio	1.125.902,16	Totale rendite e profitti	1.125.902,16

Il Dirigente
(dott. Luciano Romadori)

DECRETO 13 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 29/12/1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 105.147,09 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 105.147,09 .

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CT (2002/22)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		105.147,09	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	105.147,09
AVANZO ALLE CONSEGNE	117.307,18			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	222.454,27			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CT (2002/22)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**103.444,04**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**10.526,23**
- SPESE LEGALI	12.374,02		- RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE	10.526,23	
- SPESE POSTALIE BANCARIE	3,18		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**438.643,98**
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	25.844,79		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	194.277,05	
- ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA	308,45		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO ENTI DIVERSI.	46.633,16	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	22.236,27		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	36.495,06	
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI CORRISPOSTI	187,35		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	3.195,85	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CT (2002/22)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	5.406,83		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87. 158.042,86
- RITENUTE IRPEF	7.996,81		
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.723,60		
- SPESE VARIE	11.362,74		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**51,64**	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	51,64		

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CT (2002/22)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**568.128,80**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	526.570,00			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	7.674,09			
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	33.884,71			
			TOTALE RICAVI	**449.170,21**
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	222.454,27
TOTALE COSTI		**671.624,48**	**TOTALE A PAREGGIO**	**671.624,48**

DECRETO 13 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Treviso.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Treviso;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 88.957,97;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Treviso è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 88.957,97 .

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 88.957,97 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TV (2006/85)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 (CAPO X)	88.957,97	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		88.957,97
		AVANZO ALLE CONSEGNE	224.293,61	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	135.335,64	

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TV (2006/85)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**35.904,22**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**1.494,62**
RITENUTE IRPEF	3.942,12		RECUPERO SPESE DI ASSISTENZA	317,3	
LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	16.806,60		PROVENTI VARI	1.177,32	
ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	12.697,48		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**5.574,30**
			INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	5.568,98	
SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 30.6.1981 ALLE CONSEGNE	2.458,02		VARIE	5,32	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**13.072,38**			
ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	13.072,38				

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TV (2006/85)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**93.427,96**		
ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	93.357,46			
ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L.1404/56	70,50			
			TOTALE RICAVI	**6.869,05**
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	135.335,64
TOTAE COSTI		**142.404,56**	**TOTALE A PAREGGIO**	**142.404,56**

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

DECRETO 13 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Vicenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Vicenza;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 435.980,85;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Vicenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 435.980,85.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 435.980,85 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VI (2006/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	435.980,85	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		435.980,85
		AVANZO ALLE CONSEGNE	604.672,88	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	168.692,03	

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VI (2006/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**69.701,37**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**160,44**
- SPESE POSTALIE BANCARIE	1,11		- INTERESSI ATTIVI	83,90	
- IMPORTI ERRONEAMENTE INCASSATI	29.403,72		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	76,54	
- ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTODI PREVIDENZA	618,86		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**45.821,33**
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.330,07		- INTERESSI ATTIVISU C/C BANCARIO	1,81	
- RITENUTE IRPEF	4.803,57		- MAGGIOR REALIZZO DERIVANTE DALLA POLIZZA INA	45.819,52	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	20.477,26		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**2.752,23**

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VI (2006/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	12.697,48		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	28,66
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATADEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	369,30		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	1.371,08
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**2.002,94**	- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	516,46
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	2.002,94		- MINOR ONERI PER INDENNITA' ANZIANITA' EX DIPENDENTI ENTI SOPRESSI	836,03
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**145.721,72**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	145.712,56			

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VI (2006/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	9,16			
			TOTALE RICAVI	48.734,00
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	168.692,03
TOTALE COSTI		217.426,03	TOTALE A PAREGGIO	217.426,03

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione

dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 23.742,09;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 23.742,09.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 23.742,09 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	209.094,14	Sopravenienze attive	32.755,87
Insussistenze di attività	37.860,33	Insussitenze di attività	2.582.035,84
Totale perdite	246.954,47	Totale profitti	2.614.791,71
Avanzo di liquidazione	2.367.837,24		
Totale a pareggio	2.614.791,71	Totale a pareggio	2.614.791,71

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Versamento sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368	23.742,09	Avanzo patrimoniale netto di liquidazione	23.742,09
		Disavanzo alle consegne - € 2.344.095,15 Avanzo della gestione liquidatoria € 2.367.837,24	

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Belluno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Belluno;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 28.565,55 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Belluno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 28.565,55.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

STATO PATRIMONIALE CASSA MUTUA COLDIRETTI DI BELLUNO

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE		**28.565,55**	**PRELEVAMENTO DA TESORERIA DAL C/C 21108 EX 597**	**28.565,55**
disavanzo alle consegne	1.336.317,96			
avanzo di gestione	1.307.752,41			

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano Ramadori

CONTO ECONOMICO CASSA MUTUA COLDIRETTI DI BELLUNO

USCITE		**ENTRATE**	
SPESE ED ONERI	51.884,15	RENDITE E PROVENTI	6,02
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	239.144,97	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	1.596.405,31
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	246,13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.616,33
TOTALE USCITE	291.275,25		
AVANZO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE	1.307.752,41		
TOTALE A PAREGGIO	1.599.027,66	TOTALE ENTRATE	1.599.027,66

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano Ramadori

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 90.538,42 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 90.538,42.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Lucca

conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	129.322,66	Insussistenze di passività	7.886,36
Insussistenze di attività	18,07		
		Sopravvenienze attive	2.552,00
Totale perdite	129.340,73	Totale profitti	10.438,36
		Disavanzo di liquidazione	118.902,37
Totale a pareggio	129.340,73	Totale a pareggio	129.340,73

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa Mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'	IMPORTO
Deficit patrimoniale netto di liquidazione		**90.538,42**	Prelevamento dal c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) presso la Tesoreria Centrale dello Stato	**90.538,42**
Avanzo alle consegne	28.363,95			
Disavanzo di liquidazione	- 118.902,37			

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trapani.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 29/12/1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trapani;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 241.706,34 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trapani è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 241.706,34.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI TRAPANI

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Deficit patrimoniale netto di liquidazione	€ 241.706,34	Prelevamento dal conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) presso la Tesoreria centrale dello Stato	€ 241.706,34
- Avanzo alle consegne € 127.992,17 - Disavanzo di liquidazione - € 369.698,51			

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI TRAPANI

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 48.137,94	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 12.302,34
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	€ 488.333,46	INSUSSITENZE DI PASSIVITA'	€ 154.470,55
TOTALE COSTI	**€ 536.471,40**	**TOTALE RICAVI**	**€ 166.772,89**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 369.698,51**
TOTALE A PAREGGIO	**€ 536.471,40**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 536.471,40**

IL DIRIGENTE
(Dott. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 29/12/1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 23.327,21;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 23.327,21.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 23.327,21 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa Mutua di malattia per gli Artigiani di Taranto

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 - Capo X	**€ 23.327,21**	Netto di liquidazione	**€ 23.327,21**
		Avanzo alle consegne	€ 2.976,57
		Avanzo di liquidazione	€ 20.350,64

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa mutua provinciale di malattia per gli Artigiani di Taranto

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	47.249,70	Insussistenze di passività	96.571,24
Insussistenze di attività	49.061,94		
		Sopravvenienze attive	20.091,04
Totale perdite	96.311,64	Totale profitti	116.662,28
Avanzo di liquidazione	20.350,64		
Totale a pareggio	116.662,28	Totale a pareggio	116.662,28

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 29/12/1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 1.723.152,17;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 1.723.152,17.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 1.723.152,17 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI ROMA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 - Capo X	**€ 1.723.152,17**	Capitale netto di liquidazione		**€ 1.723.152,17**
		Disavanzo alle consegne	€ 501.025,25	
		Avanzo di liquidazione	€ 2.224.177,42	

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

CASSA MUTUA ARTIGIANI DI ROMA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZONE	€ 481.918,72	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE	€ 1.741.112,36
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 35.770,28	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 464.164,04
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	€ 660.422,59	INSUSSITENZE DI PASSIVITA'	€ 1.197.012,61
TOTALE COSTI	**€ 1.178.111,59**	**TOTALE RICAVI**	**€ 3.402.289,01**
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	€ 2.224.177,42		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 3.402.289,01**		

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Salerno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Salerno;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 473.320,54;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Salerno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 473.320,54.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 473.320,54 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Salerno

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Versamento sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368	473.320,54	Avanzo patrimoniale netto di liquidazione	473.320,54
		Avanzo alle consegne € 300.221,51 Avanzo della gestione liquidatoria € 173.098,95	

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Salerno

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	92.567,68	Sopravenienze attive	126.315,19
Insussistenze di attività	29.809,76	Insussitenze di attività	169.161,20
Totale perdite	122.377,44	Totale profitti	295.476,39
Avanzo di liquidazione	173.098,95		
Totale a pareggio	295.476,39	Totale a pareggio	295.476,39

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Messina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTA la legge 29 giugno 1977 n.349 con la quale la Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Messina è stata soppressa;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Messina;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 251.739,71

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Messina è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 251.739,71

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 251.739,71 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa mutua Commercianti di Messina
Conto economico

PERDITE		IMPORTO	PROFITTI		IMPORTO
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA'		**293.162,36**	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**60.163,27**
Beni immobili	26.816,79		Annullamento Fondo ammortamento immobili		16.912,50
Beni mobili	8.425,49		Annullamento Fondo ammortamento mobili		6.980,88
Annullamento crediti	257.920,08		Annullamento debiti		36.269,87
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**15.111,46**	**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**18.131,76**
Indennità di anzianità	3.111,46		Rimessa fondi	12.010,00	
Trasferimento Debito per accertamento di maggiori oneri per indennità di anzianità e competenze pregresse ex dipendenti enti soppressi ai sensi art. 13 bis L. 1404/56	12.000,00		Interessi attivi	2.240,95	
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**59.583,30**	Esattoria	3.880,81	
Spese legali	12.925,19		**RIC. LIQUID.**		**4.684,38**
Oneri relativi a prest .lavoro straordinario	10.642,31		Versamento quote inesigibili	2.895,33	
Oneri fiscali	5.197,62		Versamento assistenza farmaceutica	1.789,05	
Oneri per costituzione fondo comune IGED	12.697,48				
Oneri previdenziali	260,02				
Compensi C.L.	17.860,68				
TOTALE PERDITE		**367.857,12**	**TOTALE RICAVI**		**82.979,41**
			DISAVANZO		**284.877,71**
TOTALE A PAREGGIO		**367.857,12**			**367.857,12**

Il Dirigente
(Dott. Tommaso Correra)

Cassa mutua Commercianti di Messina

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato	**251.739,71**	Capitale netto di liquidazione	**251.739,71**
		Avanzo alle consegne € 536.617,42	
		Disavanzo di liquidazione - € 284.877,71	

Il Dirigente
(Dott. Tommaso Correra)

DECRETO 22 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Modena.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Modena;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 1.276.136,89;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale esercenti attività di commercio di Modena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 1.276.136,89;

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 1.276.136,89 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

Cassa mutua provinciale di malattia per i Commercianti di Modena

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato	**1.276.136,89**	Capitale netto di liquidazione	**1.276.136,89**
		Avanzo alle consegne € 818.704,64	
		Avanzo di liquidazione € 457.432,25	

Il Dirigente
(Dott. Tommaso Correra)

Cassa mutua Commercianti di Modena
Conto economico

PERDITE		IMPORTO	PROFITTI		IMPORTO
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA'		**26.759,14**	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**33.057,41**
Beni mobili	11.059,58		Annullamento Fondo ammortamento immobili		8.211,82
Crediti v/altre casse mutue	2.493,22		Annullamento Fondo ammortamento mobili		10.892,33
Depositi cauzionali	15,03		Annullamento debiti		7,08
Polizza INA per Fondo Anz.Personale	13.191,31		Indennità di liquidazione al personale		13.946,18
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**29.977,43**	**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**2.218,70**
Spese legali	677,54		Fitti attivi e rimborso oneri condominiali	2.116,05	
Oneri relativi a prest .lavoro straordinario	12.418,33		Rimborsi da INADEL	102,65	
Oneri condominiali	16.881,56		**PLUSVALENZE**		**454.198,55**
			Plusvalenze su cessione immobile	454.198,55	
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**24.924,54**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**		**58.618,70**
Spese di liquidazione	24.924,54		Interessi attivi bancari	58.618,70	
Trasferimento Debito per accertamento di maggiori oneri per indennità di anzianità e competenze pregresse ex dipendenti enti soppressi ai sensi art. 13 bis L. 1404/56	9.000,00	**9.000,00**			
TOTALE PERDITE		**90.661,11**	**TOTALE RICAVI**		**548.093,36**
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		**457.432,25**			
TOTALE A PAREGGIO		**548.093,36**			**548.093,36**

Il Dirigente
(Dott. Tommaso Correra)

DECRETO 30 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti di Verona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti di Verona;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 424.577,05;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti di Verona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 424.577,05.

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 424.577,05 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VR (2006/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	424.577,05	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		424.577,05
		DISAVANZO ALLE CONSEGNE	326.143,89	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	750.720,94	

Il Direttore dell'Ufficio XIII reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VR (2006/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**95.719,13**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**292.960,35**
- SPESE POSTALIE BANCARIE	1,06		- INTERESSI ATTIVI	11.390,99	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	8,34		- RECUPERO SPESE DI ASSISTENZA	278.222,56	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	696,39		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	170,95	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.781,09		- PROVENTI VARI	3.175,85	
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	45.210,21		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**52.207,22**
- RITENUTE IRPEF	13.847,50		- MAGGIOR REALIZZO DERIVANTE DALLA POLIZZA INA	51.038,69	

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VR (2006/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	20.477,06		- VARIE	1.168,53	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	12.697,48		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**623.298,64**
SOPRAVVENIENZEPASSIVE		**43.026,66**	- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	28.818,08	
- ACCERTAMENTODI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	43.026,66		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	594.480,56	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**78.999,48**			
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	67.740,66				

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -VR (2006/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- MINOR REALIZZO SUL SALDO BANCARIO AL 30.06.1981 PER SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	1.446,14			
- ASSEGNAZIONE BENI IMMOBILI COME DA DECRETO INTERMINISTERIALE	9.812,68			
TOTALE COSTI		**217.745,27**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		750.720,94		
TOTALE A PAREGGIO		**968.466,21**	TOTALE RICAVI	**968.466,21**

DECRETO 30 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 182.612,86;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 182.612,86 .

Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di Euro 182.612,86 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato , Capo X – Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -ME (2009/47)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	182.612,86	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		182.612,86
		AVANZO ALLE CONSEGNE	267.114,60	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	84.501,74	

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -ME (2009/47)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**67.613,15**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**9.594,75**
- SPESE LEGALI	9.223,25		- PROVENTI VARI	9.594,75	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	630,81		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**11.835,96**
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.047,16		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	11.835,96	
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	16.823,41				
- RITENUTE IRPEF	5.165,09				
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.860,69				

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -ME (2009/47)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74			
SOPRAVVENIENZEPASSIVE		**38.080,35**		
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	38.080,35			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**238,95**		
- MINOR REALIZZO SUL SALDO BANCARIO AL 30.06.1981 PER SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	238,95			
			TOTALE RICAVI	**21.430,71**

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -ME (2009/47)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	84.501,74
TOTALE COSTI	**105.932,45**	**TOTALE A PAREGGIO**	**105.932,45**

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

DECRETO 30 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Vicenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Vicenza;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 340.478,07 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Vicenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 340.478,07.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VI (2009/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		340.478,07	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	340.478,07
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	4.356.755,89			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	4.016.277,81			

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VI (2009/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**45.860,84**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**1.599,57**
- ONORARI A PROFESSIONISTI	2.621,63		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	1.178,61	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.670,92		- PROVENTI VARI	420,96	
- RITENUTE IRPEF	5.186,27		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**5.508.980,29**
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	20.477,27		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	270,83	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO FONDO ACCANTONAMENTI DIVERSI	0,15	
- SPESE VARIE	42,01		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	46.674,61	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VI (2009/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**76.248,53**	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.892.198,51
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	45.321,36		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	1.065.028,01
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	30.927,17		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	1.504.808,18
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**1.372.192,68**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	307.488,94			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	106,46			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VI (2009/92)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- MINORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	39,12			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	1.064.558,16			
TOTALE COSTI		**1.494.302,05**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		4.016.277,81		
TOTALE A PAREGGIO		**5.510.579,86**	**TOTALE RICAVI**	**5.510.579,86**

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

DECRETO 30 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Macerata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Macerata;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 58.753,55 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Macerata è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 58.753,55.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MC (2009/43)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		58.753,55	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	58.753,55
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	2.174.367,16			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.115.613,61			

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MC (2009/43)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**55.559,70**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**434,90**
- ONERI CONDOMINIALI	403,01		- INTERESSI ATTIVI	27,08	
- UTENZE VARIE	140,84		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	164,05	
- TRIBUTI DIVERSI	123,06		- PROVENTI VARI	243,77	
- SPESE LEGALI	2.674,00		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**2.768.025,02**
- ONORARI A PROFESSIONISTI	433,08		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	7.729,56	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	565,37		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	4.549,36	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART.23 DPR 494/87)	10.493,12		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.484.108,68	
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	675,01		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	466.977,82	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MC (2009/43)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- RITENUTE IRPEF	4.503,51		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103 804.659,60
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.133,00		
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATADEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	2.552,96		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**6.540,25**	
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	6.540,25		

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MC (2009/43)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**590.746,36**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	123.702,90			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	25,12			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	467.018,34			
TOTALE COSTI		**652.846,31**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		2.115.613,61		
TOTALE A PAREGGIO		**2.768.459,92**	**TOTALE RICAVI**	**2.768.459,92**

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

DECRETO 30 dicembre 2005.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pordenone.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;

VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pordenone;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 71.844,09 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pordenone è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 71.844,09.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PN (2009/63)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		71.844,09	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	71.844,09
AVANZO ALLE CONSEGNE	2.898,49			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	74.742,58			

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PN (2009/63)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**60.358,62**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**0,33**
- ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	23.096,32		- PROVENTI VARI	0,33	
- RITENUTE IRPEF	4.066,07		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**2.124,29**
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,49		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	2.124,29	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	15.862,74				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**16.255,01**			
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	16.255,01				
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**253,57**			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PN (2009/63)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INESIGIBILITA'	233,95			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER COMPENSAZIONE CON DEBITI	19,62			
			TOTALE RICAVI	2.124,62
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	74.742,58
TOTALE COSTI		76.867,20	TOTALE A PAREGGIO	76.867,20

Il Direttore dell'Ufficio XIII, reggente
(Dott.ssa Maria Rosaria Pansini)

06A03770

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603074/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 4 2 8 *

€ 6,00